



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Politiche sviluppo rurale**

Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento

**T** +39 0461 495796

**F** +39 0461 495872

**pec** serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it

**@** serv.politichesvilupporurale@provincia.tn.it

**web** www.provincia.tn.it

Spettabili  
Organismi di formazione beneficiari dei  
contributi di cui alla Misura 1 del PSR  
LORO SEDE

e p.c.

Spettabile  
Agenzia Provinciale per i Pagamenti  
SEDE

S174/8.2-2014-3

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto:** Emergenza epidemiologica da Covid-19 - ulteriore precisazione relativa all'interpretazione del criterio "Localizzazione dei corsi " di cui al par. 5 di ciascun bando attuativo delle Operazioni 1.1.1 e 1.2.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Si fa seguito alla precedente nota di questo Servizio prot. PAT 0236177 dd. 29 aprile 2020 nonché ad alcune istanze pervenute da codesti spettabili Organismi formatori, per fornire un ulteriore chiarimento in ordine al rispetto del criterio della localizzazione dei corsi di cui al par. 5 di ciascun bando attuativo delle Operazioni 1.1.1. e 1.2.1. del PSR 2014-2020.

Con la nota succitata lo scrivente Servizio aveva stabilito che, nel corrente periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il criterio relativo alla localizzazione dei corsi avrebbe potuto comunque ritenersi soddisfatto qualora i partecipanti coinvolti nelle singole attività formative fossero risultati residenti nella specifica Comunità di valle precedentemente individuata per l'organizzazione di tali attività.

Quest'ultima interpretazione, secondo alcuni Organismi formatori, è apparsa tuttavia di difficile applicazione dal momento che, in fase di raccolta delle iscrizioni per i singoli corsi da organizzare in modalità FAD, gli interessati che si apprestavano a presentare richiesta di partecipazione non risultavano tutti residenti nella Comunità di valle individuata per lo svolgimento delle attività formative.

Alla luce di ciò e considerato che l'emergenza epidemiologica in atto ha inevitabilmente reso più complicata la gestione delle iniziative finanziate nell'ambito della Misura1 del PSR (ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di partecipanti), la scrivente Autorità di Gestione intende precisare ulteriormente l'interpretazione resa con nota dello scorso 29 aprile 2020 disponendo altresì quanto segue.

Il criterio relativo alla localizzazione dei corsi di cui al paragrafo 5 di ciascun bando attuativo delle Operazioni 1.1.1 e 1.2.1 potrà ritenersi rispettato anche qualora almeno la metà del numero minimo di iscritti per singola attività sia residente nella Comunità di valle inizialmente selezionata per lo svolgimento della formazione.

Pertanto, in relazione a corsi e azioni dimostrative o informative, per soddisfare il criterio in questione, a fronte di un numero minimo di partecipanti pari a 8, sarà sufficiente che almeno 4 di questi ultimi abbiano residenza nella Comunità di valle selezionata. Analogamente, per quanto concerne gli workshop, a fronte di un numero minimo di iscritti pari a 4, almeno due di questi ultimi dovranno avere residenza nella Comunità di valle interessata dalle iniziative di formazione.

Tale interpretazione integra quella fornita con precedente nota prot. PAT 0236177 dd. 29 aprile 2020 e spiega efficacia limitatamente al corrente periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Cordiali saluti

#### IL DIRIGENTE

- dott. Alberto Giacomoni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AC